

Direttore dei lavori e dell'esecuzione: ok al decreto attuativo. Le specifiche

Matteo Peppucci INGENIO - 11/12/2017

La Conferenza Unificata ha reso parere favorevole, con raccomandazioni, sullo schema di decreto di approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture

Ci siamo: le **nuove linee di indirizzo per il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione nei contratti relativi a servizi e forniture** sono state **approvate in via definitiva dalla Conferenza Unificata del 6 dicembre scorso**. Ciò significa, di fatto, che il decreto attuativo di riferimento è prossimo alla pubblicazione in GU.

Nello specifico, la Conferenza Unificata, visto il **nuovo testo di provvedimento trasmesso dal MIT il 5 dicembre 2017**, ha espresso parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- all'art.6 eliminare la lettera c) del comma 1. Motivazione: **in merito allo stato del sottosuolo il DL non può fare attestazioni senza indagini specifiche che comunque devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione** come previsto all'art. 27 commi 4 e 5;
- all'art. 10, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Modifiche e variazioni contrattuali";
- all'art.10, comma 3, sostituire la parola "variazione" con la parola "modifica";
- all'art.10, eliminare il comma 5. Motivazione: le modifiche proposte eliminano i riferimenti alle varianti. In particolare, **non è infatti possibile un aumento della prestazione oltre il quinto d'obbligo in ipotesi di variante**.

Una simile previsione è illegittima in quanto in palese contrasto con la normativa di cui - all'art.106 del codice dei contratti;

- all'art.25, comma 3, sostituire la parola "variazioni" con la parola "modifiche";
- all'art 25, eliminare il comma 5. Motivazione: le motivazioni corrispondono a quelle di cui al suddetto all'art.10.

Direttore dei lavori: ecco cosa fa

Nella bozza di decreto si stabilisce che **il direttore dei lavori riceve dal RUP le istruzioni per garantire la regolarità dei lavori, l'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori e la periodicità con cui presentare un rapporto sulle attività di cantiere**.

Prima di scegliere il contraente o sottoscrivere il contratto, il DL deve **fornire al RUP i documenti sullo stato dei luoghi e garantire la mancanza di impedimenti in grado di ostacolare lo sviluppo del progetto**. Previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto.

Il direttore dei lavori deve verificare, inoltre, che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel progetto e nel capitolato d'appalto. Per accertarlo, dispone i controlli del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA e può prevederne altri.

Durante la fase di cantiere **il direttore dei lavori deve inoltre accertare il rispetto delle norme sulla sostenibilità ambientale, tra cui quelle sul riuso dei materiali di scavo e il riciclo**.

Importante: le **verifiche del direttore dei lavori si estendono anche al subappalto**, controllando che in cantiere ci siano solo imprese autorizzate e che svolgano effettivamente le lavorazioni dichiarate nei contratti.

Incompatibilità

L'art.2 del testo approvato dalla Conferenza prevede che **il direttore dei lavori non possa accettare altri incarichi dall'esecutore fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione**.

Una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, **il direttore dei lavori deve segnalare alla stazione appaltante l'esistenza di eventuali rapporti intercorrenti**, in modo che sia la **stazione appaltante a decidere se i rapporti possono incidere sull'incarico da svolgere**.

Importante il richiamo al rispetto dell'art.42 del Codice Appalti, che presuppone di **non avere interessi economici nello svolgimento dei lavori perché dovrà vigilare e dirigerli in modo imparziale**.

Varianti

L'art.10 stabilisce che se ci sono delle varianti in corso d'opera, il direttore dei lavori **opera insieme al RUP per dimostrare che la variante non è imputabile alla stazione appaltante e non era prevedibile quando è stato redatto il progetto.**

Il direttore dei lavori **deve proporre al RUP le modifiche necessarie e non può autorizzare varianti che non siano state preventivamente autorizzate dal RUP.** In caso contrario risponde personalmente delle conseguenze.

Resta ferma la regola del quinto dell'importo del contratto: se non si sfora questo tetto, l'impresa non può chiedere la risoluzione. Per il **calcolo del quinto**, le modalità di calcolo sono uguali a quelle del vecchio regolamento. In caso di sfioramento, invece, l'esecutore "deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni". Le **variazioni sono valutate sulla base dei prezzi di contratto, ma se comportano nuove categorie di lavorazioni bisognerà fare riferimento a nuovi prezzi** (prima alternativa i prezziari della SA). Le modifiche di dettaglio potranno essere disposte dal direttore lavori, con una semplice comunicazione al RUP: di fatto si torna alle "varianti non varianti", che però non dovranno comportare modifiche all'importo dei lavori.

Contabilità elettronica

L'art.17 dispone che vanno sempre compilati giornale dei lavori e stato di avanzamento degli stessi, ma scatta **l'obbligo dell'utilizzo di contabilità computerizzata.** Bisogna passare da "*strumenti elettronici specifici*", utilizzando "*piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari*", per non limitare la concorrenza tra operatori. Tali strumenti elettronici dovranno **garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati inseriti.** In caso di non utilizzo di strumenti elettronici, la SA dovrà fornire adeguata e congrua motivazione all'ANAC. **Per i lavori sotto i 40mila euro sarà sufficiente, invece, una contabilità semplificata.**